

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia erranea e debba pertanto essere annullata per i seguenti motivi:

- 1) violazione degli articoli 107 e 108 TFUE, nonché contraddittoria motivazione e manifesto errore per snaturamento degli elementi di prova forniti in relazione all'interpretazione della misura controversa come aiuto di Stato e non come misura compensativa in favore della ricorrente. Il Tribunale ha errato nell'interpretare restrittivamente le norme e la giurisprudenza nazionale richiamata dalla ricorrente in primo grado, le quali dimostrano che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato ma ha mantenuto la ratio indennitaria originariamente prevista dal legislatore italiano nel 1962 e riconosciuta dalla Commissione e dal Tribunale.
- 2) violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 659/1999 ⁽³⁾, nonché contraddittoria e insufficiente motivazione, laddove il Tribunale ha concluso che l'ordine di recupero contenuto nella decisione non è in contrasto con il principio del legittimo affidamento. La sentenza del Tribunale è erranea e carente di adeguata motivazione laddove ha negato che il prolungato silenzio della Commissione rispetto ai chiarimenti presentati dalle autorità italiane alla fine del 1991 sul fatto che la prima proroga della tariffa Terni mantenesse l'originaria finalità compensativa rappresenta una circostanza tale da fondare un legittimo affidamento in capo all'appellante in relazione al fatto che le proroghe della tariffa Terni, tra cui la misura controversa, non costituiscono un aiuto di Stato.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Quinta Sezione) del 1° luglio 2010 nella causa T-63/08.

⁽²⁾ Decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche [GU 2008, L 144, pag. 37].

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 [88] CE, GU L 83, pag. 1.

Ricorso proposto il 15 settembre 2010 da Nuova Terni Industrie Chimiche SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° luglio 2010 causa T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Commissione europea

(Causa C-450/10 P)

(2010/C 317/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (rappresentanti: T. Salonico, G. Barone ed A. Marega, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte:

- annulli la sentenza impugnata ⁽¹⁾ e la decisione ⁽²⁾ in quanto negano il carattere indennitario e compensativo della misura controversa, considerandola invece quale aiuto di Stato illecito e incompatibile; e/o
- annulli la sentenza impugnata nella parte in cui nega che l'ordine di recupero contenuto nella decisione sia in contrasto con il principio del legittimo affidamento e, per l'effetto, annulli la decisione nelle parti in cui ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero dell'aiuto oltre interessi; e
- ordini alla Commissione di pagare i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia erranea e debba pertanto essere annullata per i seguenti motivi:

- 1) violazione degli articoli 107 e 108 TFUE, nonché contraddittoria motivazione e manifesto errore per snaturamento degli elementi di prova forniti in relazione all'interpretazione della misura controversa come aiuto di Stato e non come misura compensativa in favore della ricorrente. Il Tribunale ha errato nell'interpretare restrittivamente le norme e la giurisprudenza nazionale richiamata dalla ricorrente in primo grado, le quali dimostrano che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato ma ha mantenuto la ratio indennitaria originariamente prevista dal legislatore italiano nel 1962 e riconosciuta dalla Commissione e dal Tribunale.
- 2) Violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽³⁾, nonché contraddittoria e insufficiente motivazione, laddove il Tribunale ha concluso che l'ordine di recupero contenuto nella decisione non è in contrasto con il principio del legittimo affidamento. La sentenza del Tribunale è erranea e carente di adeguata motivazione laddove ha negato che il prolungato silenzio della Commissione rispetto ai chiarimenti presentati dalle autorità italiane alla fine del 1991 sul fatto che la prima proroga della Tariffa Terni mantenesse l'originaria finalità compensativa rappresenta una circostanza tale da fondare un legittimo affidamento in capo alla ricorrente in relazione al fatto che le proroghe della Tariffa Terni, tra cui la misura controversa, non costituiscono un aiuto di Stato.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Quinta Sezione) del 1° luglio 2010 nella causa T-64/08

⁽²⁾ Decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche (GU 2008, L 144, pag. 37).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1).